

## **Allegato A**

### **L.R. 11/2007 - Indicazioni operative per la presentazione dell'aggiornamento per la II annualità dei Piani di Zona triennali in applicazione del I Piano Sociale Regionale**

#### **Documentazione amministrativa**

I Piani di Zona trasmessi per la prima annualità, avendo durata triennale, come stabilito dall'art. 21 della L.R. 11/07, già prevedevano le strategie e gli obiettivi prioritari per il triennio di riferimento. Pertanto, la documentazione da trasmettere per questa annualità, sarà più sintetica in quanto rappresenta un aggiornamento della programmazione precedente.

Per quanto riguarda la documentazione amministrativa da trasmettere si fa presente che, considerata proprio la continuità con la precedente annualità, tutti gli atti di cui al D.D. n. 871/09, per i quali sono state richieste integrazioni in fase di istruttoria e valutazione da parte del Settore, devono essere perfezionati qualora non si fosse già provveduto (es. aggiornamento della Convenzione, sottoscrizione Accordo di Programma con l'ASL e la Provincia, adozione dei Regolamenti ai sensi degli artt. 10 comma 2, lett. e), art. 24, comma 2 e art. 41, comma 3, etc.). Si ricorda infatti, come previsto tra l'altro dalla deliberazione n. 915 del 17/12/2010 di costituzione del Fondo Sociale Regionale (FSR) - anni 2010 e 2011, che la verifica della conformità del Piano di Zona triennale è propedeutica alla presentazione di qualsivoglia aggiornamento.

L'aggiornamento relativo alla II annualità, pertanto, dovrà essere corredato da:

- eventuali integrazioni relative al perfezionamento degli atti consegnati con Il Piano di Zona triennali, richieste dal Settore in fase di istruttoria e valutazione (es. aggiornamento della Convenzione, sottoscrizione Accordo di Programma con l'ASL e la Provincia, adozione dei Regolamenti ai sensi degli artt. 10 comma 2, lett. e), art. 24, comma 2 e art. 41, comma 3, etc.);
- documentazione relativa all'eventuale evoluzione degli assetti organizzativi dell'Ambito, con particolare riferimento alla forma associativa e alla modalità di gestione degli interventi e dei servizi, di cui all'art. 7 e all'art. 10, comma b, della L.R. 11/07, programmati per la II annualità del Piano di Zona triennale;
- elenco cronologico degli eventuali nuovi atti adottati dalla presentazione del Piano Sociale di Zona triennale alla data di presentazione dell'aggiornamento, con particolare riferimento a regolamenti, protocolli e/o accordi con Enti pubblici e privati;
- documentazione utile a dimostrare l'avvenuta concertazione con le OO.SS. e il Terzo Settore (verbali dei tavoli di concertazione, ecc.), in particolare riguardo ad eventuali modifiche e/o sospensioni dei servizi previsti nella I annualità del triennio;
- trasmissione della Carta dei servizi o, qualora non fosse stata ancora adottata, di una relazione che illustri a che punto è il percorso e la previsione dei tempi per la sua conclusione.

#### **Fondo per le Non Autosufficienze**

Il FNA è destinato alla realizzazione di prestazioni domiciliari sociali, per anziani e disabili, nell'ambito dei servizi sociosanitari congiuntamente programmati con le ASL e prioritariamente al raggiungimento dell'Obiettivo di Servizio sull'incremento del numero di anziani assistiti in assistenza domiciliare integrata.

A tal fine la Regione ha predisposto apposite Linee Guida per l'ADI che forniscono, tra l'altro, indicazioni operative per la regolamentazione integrata delle funzioni di accesso, valutazione e presa in carico, così come previsto dall'art. 41 della L.R. 11/2007.

E' essenziale, pertanto, che la programmazione dei servizi di ADI sia coerente con le indicazioni regionali e, soprattutto, che si predispongano protocolli d'intesa con i competenti Distretti Sanitari e si approvi, in allegato al Piano di Zona, un nuovo Regolamento per le funzioni integrate di accesso e valutazione che risulti inclusivo di tutti i contenuti previsti nelle suddette Linee Guida Regionali ADI.

Le indicazioni per la regolamentazione non sono riferite solo all'ADI ma all'intero complesso dei servizi sociosanitari programmati nel Piano di Zona.

Per l'attuazione dell'ADI è, inoltre, essenziale acquisire la sottoscrizione dell'Accordo di Programma da parte della ASL e la firma delle schede finanziarie 3.7 da parte di ciascun Direttore Sanitario per le proprie competenze.

Laddove non fosse possibile programmare i servizi di ADI, a causa della frammentazione territoriale verificatasi con la riorganizzazione dei Distretti Sanitari e delle difficoltà finanziarie connesse agli adempimenti del piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario, gli Ambiti possono programmare servizi domiciliari a carattere esclusivamente socioassistenziale, purché destinati a persone non autosufficienti. In tal caso i Coordinatori degli Uffici di Piano allegheranno al Piano di Zona una relazione esplicativa sulle ragioni che non hanno permesso di realizzare una programmazione sociosanitaria congiunta con la ASL competente.

In ogni caso è opportuno ribadire che un servizio domiciliare, sia integrato che esclusivamente sociale, deve essere programmato come un pacchetto di prestazioni diversificate sulla base di un progetto personalizzato, definito dall'UVI o dall'assistente sociale dell'Ambito, ed in tal senso le Linee Guida ADI prevedono all'Allegato 3 una tabella dettagliata delle singole prestazioni erogabili da parte dell'Ambito.

Il FNA 2009 e 2010 sarà liquidato, pertanto, al verificarsi delle seguenti condizioni:

per l'ADI:

- a) Accordo di programma firmato dalla ASL;
- b) nuovo Regolamento di Accesso firmato da Comune Capofila ed ASL coerente con le Linee Guida ADI;
- c) protocollo d'Intesa per l'ADI;
- d) schede progettuali coerenti con le "prestazioni sociali domiciliari" contenute all'Allegato 3 delle Linee Guida sull'ADI;
- e) schede finanziarie 3.7. firmate dai Direttori Sanitari, con la specifica dei costi sociali e sanitari.

per i servizi sociali domiciliari:

- a) relazione del Coordinatore dell'Ufficio di Piano sulla mancata programmazione congiunta;
- b) schede progettuali coerenti con le "prestazioni sociali domiciliari" contenute all'Allegato 3 delle Linee Guida sull'ADI.

### **Fondo Regionale per prestazioni sociosanitarie ai cittadini disabili**

Per sostenere la programmazione congiunta dei Piani di Zona con le ASL, la Regione ha stanziato un fondo dedicato ai Comuni e con DGR 849 del 2.12.2010 e D.D 789 del 21.12.2010 le risorse sono state qualificate come aggiuntive al F.S.R. e destinate per l'importo di E. 34.500.000 alla realizzazione di servizi/prestazioni a favore delle persone disabili sulla base di progetti personalizzati sociosanitari. Per l'accesso alle risorse gli Ambiti dovranno conformarsi ad un Disciplinare di prossima emanazione.

### **Interventi di sostegno economico a favore delle donne sole con figli (ex ONMI)**

Si ritiene opportuno ribadire in primo luogo che la spesa relativa a tali interventi, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 11/2007, va ripartita in eguale misura tra Ambito, Provincia di riferimento e Regione. Si ripete inoltre quanto già scritto nelle Indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali, ossia che nelle more dell'adozione di un apposito regolamento regionale che disciplini in maniera dettagliata ed omogenea l'esercizio di tali funzioni, la quota capitaria (pari al rapporto tra il totale risorse erogate/previste e il numero dei destinatari effettivi/previsti) dovrà conservare fino al 2012 lo stesso valore del 2009.

In ragione della necessità di contenere complessivamente la spesa pubblica, tale disposizione è confermata solamente per gli Ambiti Territoriali che adottano una quota capitaria inferiore o uguale ad € 2.400,00 annui (3/3 della spesa). Gli Ambiti Territoriali che adottano una quota capitaria superiore ai € 2.400,00 annui (3/3 della spesa) dovranno adeguare la stessa, per il 2011 e 2012, riconducendola entro tale limite. In ogni caso, l'Amministrazione Regionale riconoscerà il proprio terzo (art. 56 c. 2 legge regionale n. 11/2007) solo entro il succitato limite.

Dal punto di vista finanziario la Regione Campania adotterà i provvedimenti di liquidazione, per ciascun anno, coerentemente con quanto stabilito per l'anno 2009:

- della prima tranche, pari al 70% della quota a carico della Regione Campania, entro 30 giorni dalla verifica, con esito positivo, della conformità dell'aggiornamento del Piano di Zona agli indirizzi regionali, ferma restando l'avvenuta approvazione del Piano di Zona triennale da parte del competente Settore regionale;
- della seconda tranche, pari al 30% della quota a carico della Regione Campania, in seguito alla trasmissione del monitoraggio fisico, procedurale e finanziario sui servizi attivati predisposto dal Settore ed inviato a mezzo posta elettronica.

Nelle schede finanziarie andranno indicate le relative quote a carico della compartecipazione comunale al FUA, della Provincia d'appartenenza e della Regione Campania, la cui somma indicherà il fabbisogno complessivo. La quota relativa alla Regione Campania andrà riportata nella colonna "risorse regionali ex ONMI", mentre quella a carico della Provincia andrà invece indicata nella colonna "altri fondi pubblici". La quantificazione della quota a carico della Regione, coerente con il fabbisogno indicato nella scheda di programmazione del servizio, costituirà la base per la successiva liquidazione. Tale intervento andrà inserito nell'area "Responsabilità familiari", codice nomenclatore C10.

### **Indicazioni relative alla programmazione finanziaria per la II annualità**

Rispetto all'annualità precedente sono state apportate una serie di modifiche sia alle schede relative alla progettazione di dettaglio dei servizi che alla programmazione finanziaria. Le istruzioni dettagliate per la compilazione sono riportate all'interno del file contenente le schede.

Si chiarisce che in questa II annualità viene data la possibilità di riprogrammare i residui della I annualità, siano essi derivanti da economie (di gara o legate ad altre circostanze che hanno portato ad una spesa inferiore a quella prevista) siano essi derivanti da un mancato avvio del servizio. In quest'ultimo caso, il servizio non avviato nella I annualità potrà essere riportato nella II annualità mantenendone tutte le caratteristiche e le fonti di finanziamento, oppure, qualora esso per vari motivi non possa più essere realizzato, le relative risorse potranno essere impiegate su altri servizi. Fanno eccezione i servizi programmati con risorse del FNA e con risorse regionali finalizzate, per i quali non è possibile un impiego diverso. Pertanto, con riferimento a tali servizi, qualora essi non siano stati avviati nella I annualità, potranno essere semplicemente riportati (e realizzati) nella II.

Si fa presente che alcune delle fattispecie sopra previste implicano una variazione della programmazione finanziaria I annualità, che dovrà essere pertanto approvata dagli stessi

organi che hanno provveduto alla stessa, oltre ad essere comunicata alla Regione ed essere riportata nel file di monitoraggio I annualità in corrispondenza del/i servizio/i interessato/i.

Ai fini della compilazione del file, qualora vi siano residui della I annualità, essi andranno riportati nella scheda "residui I annualità PSR", in corrispondenza del servizio per il quale si sono prodotti e indicando la motivazione relativa al mancato utilizzo. A tal punto essi saranno quindi disponibili, nella scheda "programmazione finanziaria", per la programmazione relativa alla II annualità.

Si ribadisce, in linea con la deliberazione di costituzione del Fondo Sociale Regionale 2010-2011 n. 915 del 17/12/2010, il ruolo del Fondo Unico di Ambito, nel quale deve convergere tutta la spesa sociale dei Comuni appartenenti all'Ambito, oltre alle risorse provenienti dalle altre fonti, ai fini del relativo impiego finanziario da parte del Comune Capofila (nel caso di Convenzione), dell'Unione dei Comuni o del Consorzio, quale unico centro di costo e responsabilità, per i servizi programmati nel Piano Sociale di Zona. Tale impiego è infatti finalizzato a superare la logica della compartecipazione minima e del doppio binario.

Considerando che quest'anno non sono disponibili risorse finalizzate, gli Ambiti, nei limiti delle risorse disponibili, possono dare seguito col fondo complessivamente assegnato anche a servizi per i quali nella I annualità erano presenti tali risorse. In particolare, per quanto riguarda i territori con maggiore presenza di immigrati, si invita a tenere conto di tale circostanza nel valutare l'opportunità di prevedere la continuità dei servizi attivati.

Per quanto riguarda la compartecipazione comunale al Fondo Unico di Ambito, il relativo riferimento da tenere in considerazione è sempre la media triennale risultante dalla scheda finanziaria 3.5 trasmessa con il Piano di Zona triennale.

Si ribadisce, ancora, quanto già previsto nelle indicazioni operative per il triennio relativamente al limite di spesa pari al 10% della spesa programmata (inclusi i residui I annualità), per l'area azioni di sistema.

### **Indicazioni per il rendiconto delle risorse e il monitoraggio**

Come previsto già dalle indicazioni operative per i Piani di Zona triennali, approvate nel 2009, e ribadito dalla Delibera di programmazione del FSR 2010-2011, gli Ambiti devono rendicontare tutte le risorse utilizzate fino all'avvio della I annualità dei Piani di Zona ex PSR.

L'annualità precedente alla I annualità di applicazione del PSR, naturalmente, varia da un Ambito all'altro in funzione dello stato di attuazione dei servizi dichiarato in relazione alla disciplina della transizione, approvata con DGR 1470/2009.

Tutto quello che riguarda le annualità precedenti alla I annualità di PSR va rendicontato utilizzando il modello dello stato di attuazione della spesa, allegato anche alla deliberazione n. 1470/2009 sulla transizione. Il termine per il rendiconto di queste risorse è il mese di febbraio del 2011.

Le risorse programmate invece per la I annualità, siano esse derivanti dai residui di annualità precedenti, dalle cosiddette risorse da riallineamento o da qualsiasi altra fonte, vanno rendicontate attraverso il modello di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, inviato a mezzo posta elettronica agli Ambiti ad avvenuta approvazione del Piano triennale, e che va compilato dagli stessi e inviato con periodicità bimestrale al Settore Assistenza Sociale.

Ad un corretto e puntuale monitoraggio sono, inoltre, collegate anche le liquidazioni delle tranche del FSR per la II e III annualità ex PSR.

Ai fini di una corretta compilazione del suddetto modello di monitoraggio, si specifica che qualora un servizio sia stato avviato con la VII (o la VI) annualità, e ricondotto nella I annualità a decorrere dal 01/01/2010, andrà indicata convenzionalmente come data di avvio

dello stesso il 01/01/2010, mentre come date delle procedure di attivazione andranno indicate quelle relative all'originario avvio del servizio.

Le risorse di qualsiasi annualità (fino alla VII, per la parte non ricondotta nella I annualità PSR), che non potranno essere rendicontate in quanto non spese, dovranno corrispondere alle risorse riportate per la stessa annualità all'interno della scheda finanziaria 3.4.

A tale scheda va allegata una relazione di dettaglio che specifichi, per ogni annualità, quali sono le aree e i servizi sui quali le risorse erano originariamente appostate, e i motivi per cui le stesse sono divenute residui (es. economie di gara, mancato avvio del servizio, interruzione del servizio, costo del servizio inferiore a quello previsto, ecc.).

### **Indicazioni relative al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 e all'Albo regionale dei soggetti abilitati, autorizzati e accreditati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali**

L'art. 43 della L.R. 11/2007 e il D.P.G.R. n. 16 del 23/11/2009 (Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007) hanno istituito e regolamentato l'Albo Regionale dei soggetti abilitati, autorizzati e accreditati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L'assessorato alle Politiche Sociali ha disciplinato le modalità di iscrizione all'Albo Regionale con i decreti n. 450 del 24/9/2010 e 484 del 5/11/2010.

Sul sito web regionale, nelle pagine dell'Assessore alle Politiche Sociali, è presente una apposita sezione dedicata a tale Albo, nella quale si ritrovano i decreti sopra indicati ed alcune FAQ, e sulla quale verrà periodicamente pubblicato l'Albo stesso.

Pur rimandando pertanto a tale sezione per un aggiornamento continuo, si ritiene comunque opportuno in questa sede chiarire alcuni dubbi manifestati dagli stessi Ambiti:

- l'albo regionale non sostituisce l'albo delle associazioni di promozione sociale e quello delle cooperative sociali, che dovranno essere oggetto di apposita separata normativa;
- le amministrazioni competenti degli ambiti territoriali, dopo aver rilasciato il provvedimento di autorizzazione (si ricorda che per ottenere l'autorizzazione non è necessaria l'iscrizione dei soggetti gestori nelle sezioni A o D), entro 15 gg. devono trasmetterlo, secondo le modalità e utilizzando la modulistica riportate nei decreti sopra citati, all'ufficio regionale preposto all'Albo Regionale, per l'iscrizione d'ufficio nella sezione B;
- il provvedimento di accreditamento è rilasciato dall'amministrazione competente dell'ambito territoriale (art. 17 del D.P.G.R.C. n. 16/2009). Possono essere accreditate solo le strutture e servizi in possesso dei titoli abilitativi (già iscritti nella sezione B dell'Albo Regionale) ed i cui soggetti gestori risultano iscritti nelle sezioni A o D dell'Albo Regionale (art. 16 del D.P.G.R.C. n. 16/2009). L'amministrazione competente trasmette, all'ufficio regionale preposto, il provvedimento di accreditamento entro 15 gg. dall'adozione, per l'iscrizione d'ufficio nella sezione C dell'Albo;
- per provvedere all'iscrizione all'Albo delle strutture/servizi già autorizzati/accreditati, il D.D. 450 del 24/9/2010 ha posto a carico degli Ambiti (e dei Comuni in via provvisoria, nelle more della individuazione dell'amministrazione competente per l'intero Ambito) la comunicazione, secondo le modalità e utilizzando la modulistica riportate nel decreto stesso:
  - delle strutture provvisoriamente autorizzate ai sensi del Regolamento 6/2006, le quali si intendono provvisoriamente autorizzate anche ai sensi dell'art. 44 co. 7 del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007;

- delle nuove strutture o servizi autorizzati ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 (o di quelle cui sia stata confermata l'autorizzazione a seguito del procedimento previsto dall'art. 44 co. 5 dello stesso) e di cui sia già stata inviata comunicazione al Settore regionale competente prima dell'adozione del decreto e quindi secondo modalità diverse da quelle indicate nello stesso. Tale richiesta è resa necessaria per il fatto che la procedura stabilita con il decreto n. 450/2010 prevede ulteriori dati e informazioni rispetto a quelle presenti nelle comunicazioni già inviate dagli Ambiti.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 44 del Regolamento, le funzioni previste dal Regolamento sono esercitate in via provvisoria dai Comuni, nelle more dell'individuazione dell'ufficio unico di Ambito, competente per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti. Pertanto, se tale ufficio non è ancora stato individuato, le autorizzazioni rilasciate dai Comuni sono da intendersi come provvisorie.

Alla luce di quanto previsto dalla Deliberazione n. 915 del 17/12/2010 di costituzione del Fondo Sociale Regionale per la 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> annualità dei Piani di Zona, considerato anche il ruolo strategico che può acquisire l'accredimento quale modalità di gestione dei servizi, si sollecitano gli Ambiti territoriali che non l'avessero ancora fatto, a procedere all'individuazione dell'amministrazione competente, definita dall'art. 4 del Regolamento come l'organo od ufficio che, per ciascun ambito territoriale, è titolare dei compiti e delle funzioni amministrative di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n. 11/2007, ed in particolare delle funzioni relative all'autorizzazione, all'accredimento e alla vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, previsti dall'articolo 10, comma 3, lettera b), della L.R. 11/2007. Si ritiene opportuno, inoltre, che tale individuazione avvenga (o sia trasferita quanto prima) nello strumento di adozione della forma associativa tra i Comuni dell'Ambito.

La comunicazione dell'avvenuta individuazione dell'amministrazione competente dovrà essere inviata al Settore Assistenza Sociale della Regione Campania e adeguatamente pubblicizzata agli attori del territorio.

### **Modalità di trasmissione dell'aggiornamento relativo alla II annualità e di liquidazione delle risorse**

Il Piano di aggiornamento relativo alla II annualità, dovrà essere trasmesso entro il mese di febbraio 2011, come previsto dalla D.G.R. n. 915 del 17/12/2010, completo della seguente documentazione:

- a) la documentazione amministrativa elencata nel relativo paragrafo sopra riportato;
- b) la documentazione prevista per l'utilizzo del FNA nell'apposito paragrafo;
- c) file di programmazione II annualità costituito dalle seguenti schede:
  - c.1. composizione FUA;
  - c.2. residui I ann. PSR;
  - c.3. strategie ed obiettivi (da compilare esclusivamente se vi sono cambiamenti rispetto a quelli indicati nel Piano di Zona triennale);
  - c.4. programmazione finanziaria;
  - c.5. programmazione servizi ( scheda 1, scheda 2, scheda 3,...);
  - c.6. scheda 3.7;
  - c.7. sintesi finanziaria;
  - c.8. sintesi servizi.
- d) scheda 3.4;
- e) file personale II annualità costituito dalle seguenti schede:
  - e.1. Ufficio di Piano (composizione e funzioni);
  - e.2. servizio sociale professionale;

- e.3. segretariato sociale (composizione e funzioni);
- e.4. UVI (composizione e funzioni);

Il piano di aggiornamento così costituito dovrà essere presentato:

- in copia cartacea, con numerazione consecutiva e timbro del Comune Capofila su tutte le pagine del documento
- in formato digitale su cd rom, con un formato file che dovrà essere in .pdf da scansione per i testi, ed .xls (formato excel 97/2000/XP) per le tabelle.

Una copia cartacea e digitale dell'aggiornamento dovrà essere trasmessa alla Provincia di riferimento e l'altra consegnata al Settore Assistenza Sociale come di seguito riportato:

- *gli Ambiti della provincia di Avellino* al C.S.S. di Avellino presso Centro Direzionale, Collina Liguorini - 83100 Avellino tel. 0825.765550 fax 0825.765462 e-mail [servizi.sociali.av@regione.campania.it](mailto:servizi.sociali.av@regione.campania.it);
- *gli Ambiti della provincia di Benevento* al C.S.S. di Benevento presso Piazza E. Gramazio, 4 - 82100 Benevento tel. 0824.364284 fax 0824.364307 e-mail [servizi.sociali.bn@regione.campania.it](mailto:servizi.sociali.bn@regione.campania.it);
- *gli Ambiti C1, C2, C3, C4, C6 e C7* al C.S.S. di Caserta presso Centro Direzionale, Via Arena, Loc. San Benedetto - 81100 Caserta tel./fax 0823.554348 e-mail [servizi.sociali.ce@regione.campania.it](mailto:servizi.sociali.ce@regione.campania.it);
- *gli Ambiti C5, C8, C9 e C10 e tutti gli Ambiti della Provincia di Napoli* alla sede del Settore presso Centro Direzionale, Isola A/6 - 80143 Napoli tel. 081.7966655 fax 081.7966656 e-mail [politiche.sociali@regione.campania.it](mailto:politiche.sociali@regione.campania.it);
- *gli Ambiti della Provincia di Salerno* al C.S.S. di Salerno presso Via Nizza, 134/B - 84100 Salerno tel./fax 089.220203 e-mail [servizi.sociali.sa@regione.campania.it](mailto:servizi.sociali.sa@regione.campania.it).

Si coglie l'occasione per far presente che qualsiasi comunicazione di carattere tecnico relativa alle diverse annualità dei Piani di Zona, quindi anche alle precedenti, deve essere inviata esclusivamente al proprio centro di competenza, come sopra riportato.

La completezza e la conformità di tutta la documentazione sopraelencata sono requisiti necessari ed indispensabili per poter procedere alla liquidazione delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n. 774 del 21/12/2010.

L'erogazione delle risorse relative a questa II annualità avverrà, compatibilmente con il tetto programmatico fissato dal Patto di stabilità interno, secondo le seguenti modalità:

- la prima tranche, pari al 50%, in seguito a verifica, con esito positivo, della conformità dell'aggiornamento del Piano di Zona agli indirizzi regionali, ferma restando l'avvenuta approvazione del Piano di Zona triennale da parte del competente Settore regionale;
- la seconda tranche, consistente nell'ulteriore 50%, in seguito a trasmissione del monitoraggio sui servizi attivati, da cui risulti una spesa pari almeno al 70% del Fondo Unico di Ambito programmato nell'annualità precedente e l'avvio dei servizi della nuova annualità.

Gli uffici del Settore Assistenza Sociale restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.